



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la *Sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, il quale stabilisce che:
- comma 1: gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);
 - comma 2: il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
- VISTO** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*” che, nell’ambito della missione n. 17 “*Ricerca e innovazione*”, al programma n. 22 “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*”, prevede, al capitolo 7236, piano gestionale n. 1, lo stanziamento per l’anno 2026 del FOE;
- VISTA** la necessità di assicurare agli enti almeno per il 2026, come anche previsto dall’articolo 2 “*Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 2026 e 2027*” del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 27 giugno 2025, n. 437, di riparto del FOE 2025, una quota adeguata dell’ammontare dell’assegnazione complessiva dell’esercizio precedente, che altrimenti potrebbero comprimere la capacità di far fronte agli sviluppi della ricerca del Paese;
- VISTO** altresì, il medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, che, nell’ambito della missione n. 17 “*Ricerca e innovazione*”, al programma n. 22 “*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*”, per l’anno 2026, prevede al capitolo 8112/1 “*Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti*”, uno stanziamento disponibile di € 11.162.000,00 e, al capitolo 1295/1



Il Ministro dell'università e della ricerca

“Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti”, uno stanziamento disponibile di € 2.000.000,00;

- VISTO** il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”* e, in particolare, l'articolo 21-bis, il quale prevede, al comma 1, che *“Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.”*;
- VISTO** altresì, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 aprile 2026, n. 445, con il quale si è provveduto alla variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, per il trasferimento dello stanziamento di € 13.162.000,00 provenienti dal capitolo 8112/1 per € 11.162.000,00 e dal capitolo 1295/1 per € 2.000.000,00, a favore del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, del FOE;
- VISTO** il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;
- VISTO** il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale dispone che *“per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005”*, a valere sul FOE, *“con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.”*;
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 19, comma 3, che stabilisce che *“le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione”* previsti dal medesimo articolo, confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) con le modalità di cui al d.lgs. n. 204/1998;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e le relative modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
- RITENUTO** di destinare alle finalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204/1998 la somma di € 13.162.000,00 provenienti dal capitolo 8112/1 per € 11.162.000,00 e dal capitolo 1295/1 per € 2.000.000,00;
- CONSIDERATO** che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per



Il Ministro dell'università e della ricerca

l'approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

CONSIDERATO che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al Ministero, i quali assumono la qualifica di “*representing entity*”;

CONSIDERATO altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte delle *representing entity*, necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati dagli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del Ministero a valere sul FOE, oltre che attraverso eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

VISTA la Roadmap delle Infrastrutture di Ricerca (IR) elaborata per gli anni 2006, 2008, 2010, 2016, 2018, 2021 dal Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (*European Strategy Forum on Research Infrastructures* – ESFRI), organismo composto dai rappresentanti degli Stati membri, per la valorizzazione tecnico- scientifica delle Infrastrutture di Ricerca (IR);

CONSIDERATO che questa Amministrazione sta fortemente perseguendo l'obiettivo strategico di introdurre semplificati ed efficaci modelli di programmazione e finanziamento della ricerca, da un lato, al fine di riconoscere una più ampia autonomia responsabile degli EPR, e dall'altro, per consentire agli stessi di programmare le proprie attività di ricerca e di gestione in modo consapevole e adeguato, nonché di far fronte in maniera più efficiente ed economica allo sviluppo realizzato con gli interventi realizzati con il PNRR;

RITENUTO pertanto, di provvedere ad includere nelle assegnazioni ordinarie tutte quelle progettualità e finalità che per loro natura sono da demandare all'organizzazione ed alla programmazione autonoma e interna;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione) e della 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) espressi nelle rispettive sedute del 10 giugno 2026 e del 17 giugno 2026,

D E C R E T A

Art.1

(Ripartizione e Tabelle)

1. La somma complessiva pari a € 1.480.883.600,00 piano gestionale n. 1, da destinare alle finalità di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, è ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. La quota di disponibilità di cui al comma 1 pari a € 1.440.568.840,00 è ripartita tra gli enti, come dettagliato nella tabella 2 e nelle tabelle a ciascuno di essi riferite, che fanno parte integrante del presente decreto:

a) Al Consiglio nazionale delle ricerche – CNR (tabella 3):

Assegnazione ordinaria	691.997.273,00€
Attività di ricerca a valenza Internazionale	42.092.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	734.089.273,00€

b) All'Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN (tabella 4):

Assegnazione ordinaria	320.943.933,00€
Attività di ricerca a valenza Internazionale	32.437.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	353.380.933,00€

c) All'Istituto nazionale di astrofisica – INAF (tabella 5):

Assegnazione ordinaria	135.139.671,00€
Attività di ricerca a valenza Internazionale	16.140.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	151.279.671,00€

d) All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV (tabella 6):

Assegnazione ordinaria	79.499.421,00€
Attività di ricerca a valenza Internazionale	5.464.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	84.963.421,00€

e) All'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (tabella 7):

Assegnazione ordinaria	26.386.884,00€
Attività di ricerca a valenza Internazionale	4.030.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	30.416.884,00€

f) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS (tabella 8):



Il Ministro dell'università e della ricerca

Assegnazione ordinaria	22.683.442,00€
Attività di ricerca a valenza internazionale	2.442.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	25.125.442,00€

g) Alla Stazione zoologica “A. Dohrn” (tabella 9):

Assegnazione ordinaria	16.466.458,00€
Attività di ricerca a valenza internazionale	1.039.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	17.505.458,00€

h) Ad Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park (tabella 10):

Assegnazione ordinaria	16.827.559,00€
Attività di ricerca a valenza internazionale	17.581.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	34.408.559,00€

i) All'Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” - INDAM (tabella 11):

Assegnazione ordinaria	3.532.973,00€
Attività di ricerca a valenza internazionale	30.000,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	3.562.973,00€

j) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” (tabella 12):

Assegnazione ordinaria	3.720.634,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	3.720.634,00€

k) All'Istituto italiano di studi germanici (tabella 13):

Assegnazione ordinaria	2.115.592,00€
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	2.115.592,00€

3. I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma *in-kind* sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”, costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.



Il Ministro dell'università e della ricerca

4. La residua disponibilità di cui al comma 1, pari a € 40.314.760,00, è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:

- a) € 14.000.000,00 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi dell'art. 2, co. 2 d.l. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, con legge n. 43/2005;
- b) € 18.878.149,00 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;
- c) € 7.436.611,00 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), ai sensi dell'art. 19, co. 3 del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

5. Le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 3) potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.

Art. 2

(Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2027 e 2028)

1. Ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2027 e 2028, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali incrementi o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative nel corso del 2026 e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

2. Le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.

3. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini